

DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 12
Seduta del 23.09.2019

Punto all'ordine del giorno: "HIGAS S.p.A. - Richiesta concessione demaniale marittima, ex art. 18 legge 84/94, per l'occupazione di una Banchina, situata all'interno del Porto industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta, da destinare alle operazioni di scarico GNL da nave metaniera dedicata (Carrier Vessel) a servizio di un deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da realizzarsi in area privata".

Presenti al momento della votazione:


ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Massimo Di Martino	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.F. (CP) Paolo Bianca (Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci) - C.F. (CP) Antonio Frigo (Capitaneria di Porto di Oristano) - C.F. (CP) Federico Pucci (Capitaneria di Porto di Porto Torres)		
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò e il Dott. Carlo Sedda;

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169

"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le



Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali";

VISTO in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;


VISTO il Regolamento delle riunioni del Comitato di Gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;

PREMESSO che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 18183 del 16.09.2019;

PRESO ATTO che nel predetto Ordine del giorno è stato inserito l'argomento: "Richiesta concessione demaniale marittima, ex art. 18 legge 84/94, per l'occupazione di una Banchina, situata all'interno del Porto industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta, da destinare alle operazioni di scarico GNL da nave metaniera dedicata (Carrier Vessel) a servizio di un deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da realizzarsi in area privata";


RAPPRESENTATO dal Presidente, in merito al suindicato argomento, quanto segue:

- in occasione della presentazione della documentazione finalizzata all'emanazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, poi di fatto emanato con prot. 1 del 17.01.2017, concernente l'autorizzazione all'installazione, nel Porto Industriale di Oristano, di un deposito costiero di GNL da 9.000 mc, la Società HIGAS S.r.l. ha rappresentato l'intenzione di occupare, per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi, un lotto di proprietà della Soc. H.S.L. S.r.l., a sua volta concessionaria della banchina adiacente lo stesso terreno, restando inteso che, per quanto attiene gli aspetti di carattere demaniale, il richiedente avrebbe chiesto la modifica della concessione in godimento alla stessa H.S.L. S.r.l., ovvero avviato l'istruttoria tesa al rilascio di una concessione demaniale di durata almeno decennale;
- in ossequio alla suddetta condizione, con istanza pervenuta in data 19.07.2019 - prot. n. 14646, la Società H.S.L. S.r.l., concessionaria di una banchina di complessivi mq 6.600 ca nel Porto



industriale di Oristano, con scadenza il 31.12.2019, utilizzata per lo scarico di olio di palma destinato al retrostante deposito costiero realizzato in ambito privato, ha chiesto, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., la variazione al contenuto della suddetta concessione demaniale marittima;

- in particolare, la predetta Società ha chiesto di ridurre la concessione demaniale marittima alla sola *sealine* di scarico dell'olio di palma dalle navi;
- sempre nel rispetto del predetto accordo, con istanza immediatamente successiva presentata in data 19.07.2019 – prot. 14648 e successiva integrazione del 09.08.2019 – prot. 16172, la Società HIGAS S.r.l. ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 18 L. 28.01.1994, n. 84 e ss .mm.ii., per la durata di anni 25, della predetta banchina, ad eccezione dello spazio occupato dalla citata *sealine*, da destinare alle operazioni di scarico GNL da nave metaniera dedicata (Carrier Vessel) verso il deposito costiero, da realizzare nella retrostante area di proprietà privata, per lo stoccaggio di GNL per una capacità totale di mc 9.000;
- la superficie complessiva della banchina chiesta in concessione è pari a mq 6.500 ca, su cui realizzare cunicoli e impianti, un braccio di carico e bitte;
- il richiedente è dotato di una nave metaniera dedicata (Carrier Vessel) della capacità di mc 7.500 in utilizzo specifico per il costruendo deposito, il cui traffico è previsto in 2-3 navi/mese;
- il progetto presentato dalla Società HIGAS S.r.l. prevede la realizzazione, nella banchina esistente, di una serie di opere e l'installazione delle attrezzature dedicate alle operazioni di scarico GNL dalla nave, nonché quelle necessarie a garantire l'operatività in completa sicurezza, quali impianti di rilevazione incendi e intercettazione/blocco di emergenza;
- l'interfaccia tra nave e impianto di stoccaggio è prevista mediante un braccio di carico, dotato di due linee indipendenti, una per la fase liquida (GNL) ed una per la fase gas (GN);
- il progetto prevede, inoltre, come previsto dalle prescrizioni del Decreto autorizzativo ministeriale, la sostituzione delle attuali bitte (da 50 t in ghisa) con nuove bitte dotate di sistema a sganciamento rapido, al fine di consentire l'allontanamento della nave nel più breve tempo possibile in caso di evento accidentale che possa coinvolgere la stessa;



- in merito a quanto sopra rappresentato, il Comitato di Gestione deve procedere a deliberare, ai sensi dell'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., in merito al rilascio della predetta concessione demaniale marittima ex art. 18 della predetta legge;
- per quanto concerne la determinazione del canone demaniale, preso atto che, con Delibera n. 8 del 14.02.2018, il Comitato di Gestione ha disposto di mantenere in vigore il sistema tariffario attualmente applicato per la determinazione dei canoni demaniali nei singoli porti di propria competenza, nelle more dell'emanazione di un regolamento unico concernente le tariffe da applicare nella circoscrizione territoriale amministrata dalla medesima, si ritiene di dover applicare le tariffe previste dalla normativa nazionale per le attività industriali di cui al D.M. 19 luglio 1989, per un importo di € 26.500,00 ca./anno da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 4 della legge 4.12.93 n. 494;
- il rilascio della concessione e la conseguente costruzione dell'impianto di GNL consentirebbero al Porto di Oristano di aprire l'Isola alla metanizzazione e creare un vantaggio competitivo per l'area portuale e il sistema economico della Sardegna centrale;
- il predetto impianto garantirebbe l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione di gas naturale a condizioni di sicurezza e di prezzo per i cittadini e le imprese sarde analoghi a quelle delle altre Regioni italiane, promuovendo lo sviluppo della concorrenza al fine di ridurre il prezzo delle forniture, in ossequio al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna" firmato con il Governo il 29 luglio 2016;

VISTO l'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., concernente la competenza del Comitato di Gestione in merito al rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 della predetta legge di durata superiore ai quattro anni;


ACCERTATA la presenza del numero legale;

VERIFICATA la presenza del numero legale in sede di votazione;

PRESO ATTO dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;

DELIBERA

di procedere al rilascio, per la durata di anni 25 (venticinque), della concessione demaniale marittima, ex art. 18 della legge 28.01.1994. n. 84 e ss.mm.ii., alla Società HIGAS S.R.L., di una banchina di mq 6.500,00 ca nel Porto industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta, da destinare alle operazioni di scarico GNL da nave metaniera dedicata (Carrier Vessel), a servizio di un



deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da realizzarsi in area privata, a fronte del versamento di un canone di € 26.500,00 ca/anno, determinato ai sensi del D.M. 19.07.1989, da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 4 della legge 4.12.93 n. 494, nonché la contestuale riduzione della concessione demaniale marittima assentita alla Società H.S.L. S.R.L. della medesima infrastruttura portuale, alle seguenti condizioni:

- le aree a terra da assentire alle predette Società devono essere funzionalmente autonome e, pertanto, dovrà provvedersi ad individuare una viabilità che consenta ai concessionari di accedere alla concessione senza interferenze;
- la superficie in concessione dovrà consentire ad entrambi la piena operatività e funzionalità;
- poiché le navi dovranno necessariamente essere ormeggiate in una banchina suddivisa fra due concessionari, le attrezzature di sbarco del prodotto dovranno essere completamente retrattili al fine di non interferire con la sagoma della nave e con i sistemi e le operazioni di ormeggio;
- l'operatività di uno dei concessionari dovrà comportare la sospensione di tutte le attività nelle aree in concessione all'altro concessionario ed il conseguente divieto di accesso a persone e mezzi;
- per eventuali danneggiamenti della banchina, i concessionari dovranno concordare le modalità di intervento per la rimessa in pristino stato della stessa, manlevando l'Autorità di Sistema per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli stessi, che dovranno, inoltre, obbligarsi a rispondere in solido dei suddetti danni, qualora non si provveda all'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione/riparazione.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana